



N. 20 del 30/06/2021

COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI A SEGUITO DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID_19 PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il mese di Giugno il giorno trenta alle ore 18:00 in modalità video conferenza, si è riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta pubblica in Prima Convocazione, sessione ordinaria, con la presenza dei Sigg:

Nominativo		Nominativo	
PASCUZZI DOMENICO	P	SANCHIONI MATTEO	P
GIROLOMONI MARILA	P	GERBONI RAFFAELLA	A
FABBRI ROBERTA	P	MANDRELLI EVARISTO	P
TAGLIABRACCI AROLDO	P	BALDASSARRI MATTEO	P
REGGIANI ROBERTO	P	MELCHIORRI MONICA	P
BIAGIONI ROSSANA	P	CASTEGNARO DARA	P
VITA STEFANO	P		

(P=Presente; A=Assente)

Presenti N. 12

Assume la presidenza la Sig.ra Biagioni Rossana, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono trattati congiuntamente i punti n. 3-4-5 all'ordine del giorno, fatta salva la votazione separata delle proposte di deliberazione.

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52, comma 1, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) riferita alla TARI, rimasta l'unica componente a decorrere dal 1° gennaio 2020, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Regolamento comunale), peraltro apportate da ultimo con deliberazione in approvazione da parte del Consiglio nella seduta odierna;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del quale il Consiglio Comunale nella seduta odierna ne ha preso atto a seguito della validazione dell'Assemblea Territoriale d' d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti con Deliberazione n. 10 del 22.06.2021;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e in particolare del comma 651, il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;

ATTESO che:

- il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del D.Lgs n. 504/1992, secondo la normativa vigente è riscosso unitamente alla tassa TARI, di cui all'art 1 comma 639 e alla tariffa della legge n. 147/2013;
- che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, a decorrere dal 1° luglio 2020 la struttura di gestione dei modelli F24 dell'Agenzia delle Entrate provvede al riversamento del tributo spettante alla città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione;

VISTA la proposta di Piano Tariffario redatto e trasmesso dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani, Società Marche Multiservizi Spa, in data 24/06/2021 ed acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 11511, allegato al presente atto quale parte integrante;

ATTESO CHE:

- la tariffa è stata commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui al DPR n.158/1999, sulla base delle disposizioni emanate dall'Autorità di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia di Rifiuti e nel rispetto del vigente regolamento comunale;

RITENUTO di dover approvare il Piano Tariffario sopra richiamato per l'applicazione della TARI per l'anno 2021;

VISTO l'art. 24 - Capitolo 4, del regolamento comunale rubricato "Riduzioni per il recupero", il quale prevede che:

"1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;

b) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo, possono cumularsi fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di giugno dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione."

RITENUTO necessario, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 del sopra riportato art. 24:

- confermare anche per l'anno 2021 le riduzioni percentuali della quota variabile della tariffa per la fattispecie di cui al comma 1, lett. a) stabilite e reiterate nei precedenti atti di approvazione delle tariffe TARI, da ultimo la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2018;

- rinviare al Regolamento comunale la disciplina delle riduzioni per l'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), oggetto di separato atto in approvazione da parte del Consiglio nella seduta odierna;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 43 del 29 settembre 2020 con il quale il Comune di Gabicce Mare si è avvalso della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, ha approvato, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2020 anche per l'anno 2020,

DATO ATTO CHE con la medesima deliberazione l'ente, al fine di tener conto della minor produzione di rifiuti e quindi del minor conferimento al servizio pubblico degli stessi in ragione della chiusura forzata dell'attività in ottemperanza delle disposizioni in materia di contenimento sociale finalizzati a contrastare l'epidemia da COVID-19, e, inoltre, di fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovavano numerose attività presenti nel territorio comunale, senza tuttavia aumentare le tariffe per le utenze che non sono incluse nelle categorie beneficiarie delle riduzioni, aveva previsto l'applicazione di agevolazioni in termini di riduzioni di tariffa per l'anno 2020;

VISTO il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1, avente ad oggetto: "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, pubblicato in pari data sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 52, con il quale sono state dettate misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 destinate a trovare applicazione, in sostituzione di quelle previste dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 a decorrere dalla data del 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.

CONSIDERATO che con Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62, sono state dettate, tra le altre, ulteriori misure finalizzate a garantire una più stringente strategia di contenimento dei contagi da coronavirus;

DATO ATTO che l'attuale emergenza nazionale riferita all'epidemia COVID-19, è di portata straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e che :

- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- per diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, sono state previste restrizioni all'esercizio dell'attività per garantire le misure minime di sicurezza;
- diverse attività, pur non obbligate alla chiusura o all'adozione di restrizioni all'attività economica, hanno subito contrazioni del fatturato e della redditività a seguito del contenimento della circolazione delle persone nell'ambito del territorio comunale;
- le predette misure determinano ricadute sul tessuto socio-economico imponendo, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere le attività economiche;
- gli effetti economici prodotti dall'emergenza sanitaria si riflettono conseguentemente sulle famiglie, soggetti passivi della TARI, per le utenze domestiche;

Visto l'art. 6 del Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73 che prevede quanto segue:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.”

RITENUTO opportuno, a seguito della valutazione degli effetti economici sopra evidenziati, in virtù delle norme sopra richiamate, fronteggiare l'emergenza economica, provvedendo alla definizione per il Comune di Gabicce Mare delle agevolazioni da concedere per il solo anno 2021 come segue:

- A) alle tipologie di attività di utenze non domestiche sotto elencate ed espressamente individuate (non significando ricomprendere tutte le attività appartenenti alla medesima categoria), saranno applicate

le riduzioni percentuali alla quota variabile della tariffa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nelle misure a fianco indicate, con indicazione della relativa categoria di appartenenza prevista dall'ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Cat. 1: associazioni, luoghi di culto – 100%;

Cat. 2: cinematografi – 100%;

Cat. 4: impianti sportivi – 50%;

Cat. 4: campeggi – 15%;

Cat. 5: stabilimenti balneari – 15%;

Cat. 7 e 8: Alberghi con e senza ristorante (STAGIONALI, art. 23 del regolamento vigente) – 15%;

Cat. 7 e 8: Alberghi con e senza ristorante (ANNUALI) – 30%;

Cat. 13: negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, e altri beni durevoli – 80%;

Cat. 15: negozi particolari quali tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato – 80%;;

Cat. 17: attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista – 80%;;

Cat. 22, 23 e 24: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticceria (STAGIONALI, art. 23 del regolamento vigente) – 25%;

Cat. 22, 23 e 24: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticceria (ANNUALI) – 50%;

Cat. 27: fiorai – 25%;

Cat. 27: pizza al taglio – 50%;

Cat. 30: discoteche, night club – 60%.

B) alle utenze domestiche “residenti”, ossia condotte da soggetti residenti nell'unità immobiliare oggetto di tassazione, è prevista la riduzione del **15%** della quota variabile;

ATTESO che l'attuazione della volontà sopra espressa ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, e pertanto di competenza del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 ai sensi del quale il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere “ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e-bis) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

VALUTATO che le riduzioni così come sopra previste (legate all'emergenza da Covid-19) comportano un onere finanziario in corrispondenza di una minore entrata da TARI complessivamente quantificabile in presunti **€ 156.064,00**;

DATO ATTO CHE:

- il ristoro al Comune di Gabicce Mare derivante dal riparto del fondo di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73 da destinare alle agevolazioni alle utenze non domestiche ammonta ad € 124.503,00, così come al momento quantificato da IFEL a seguito dell'accordo intervenuto in Conferenza Stato Città e Autonomie Locali dello scorso 10 giugno;

- in relazione alla residua quota, di € 31.561,00, la copertura finanziaria sarà garantita mediante utilizzo del Fondo ex art. 106 del D.L. 34/2020 (cd Fondo TARI 2020);

VISTI:

- il Bilancio di previsione armonizzato 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio N. 4 in data 26.01.2021;

- l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, il quale stabilisce limitatamente all'anno 2021, in deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e all'[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

PROPONE

1. di approvare il Piano Tariffario TARI 2021 come redatto e trasmesso dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani, Società Marche Multiservizi Spa, in data 24/06/2021 ed acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 11511, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato Sub. A);
2. di confermare anche per l'anno 2021 le riduzioni percentuali della quota variabile della tariffa per la fattispecie di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 24 del Regolamento Comunale, stabilite e reiterate nei precedenti atti di approvazione delle tariffe TARI, da ultimo con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2018;
3. di rinviare al Regolamento comunale la disciplina delle riduzioni per l'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 24 del Regolamento Comunale oggetto di separato atto in approvazione da parte del Consiglio nella seduta odierna;
4. DI APPLICARE, in virtù di quanto indicato in premessa, alle tipologie di attività di utenze non domestiche sotto elencate ed espressamente individuate (non significando ricomprendere tutte le attività appartenenti alla medesima categoria), le riduzioni percentuali alla quota variabile della tariffa, con decorrenza 01.01.2021 e per il solo anno 2021, nelle misure a fianco indicate, con indicazione della relativa categoria di appartenenza prevista dall'ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Cat. 1: associazioni, luoghi di culto – 100%;

Cat. 2: cinematografi – 100%;

Cat. 4: impianti sportivi – 50%;

Cat. 4: campeggi – 15%;

Cat. 5: stabilimenti balneari – 15%;

Cat. 7 e 8: Alberghi con e senza ristorante (STAGIONALI, art. 23 del regolamento vigente) – 15%;

Cat. 7 e 8: Alberghi con e senza ristorante (ANNUALI) – 30%;

Cat. 13: negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, e altri beni durevoli – 80%;

Cat. 15: negozi particolari quali tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato – 80%;;

Cat. 17: attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista – 80%;;

Cat. 22, 23 e 24: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticceria (STAGIONALI, art. 23 del regolamento vigente) – 25%;

Cat. 22, 23 e 24: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticceria (ANNUALI) – 50%;

Cat. 27: fiorai – 25%;

Cat. 27: pizza al taglio – 50%;

Cat. 30: discoteche, night club – 60%.

5. DI APPLICARE, in virtù di quanto indicato in premessa, la riduzione del 15% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche residenti, con decorrenza 01.01.2021 e per il solo anno 2021;
6. DI DARE ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle riduzioni/agevolazioni disposte, ascendenti a presunti € 156.064,00, sarà garantita mediante apposito stanziamento di spesa finanziato con:
 - il ristoro riconosciuto al Comune di Gabicce dal riparto del fondo di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73 da destinare alle agevolazioni alle utenze non domestiche, previsto in € 124.503,00, così come al momento quantificato da IFEL a seguito dell'accordo intervenuto in Conferenza Stato Città e Autonomie Locali dello scorso 10 giugno;
 - utilizzo del Fondo ex art. 106 del D.L. 34/2020 (cd Fondo TARI 2020) in relazione alla residua quota, di € 31.561,00;
7. DI PRECISARE che, come indicato dal 3^o periodo del comma 5, art. 30 del D.L. n. 41/2021, si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione 2021/2023, approvato dal Consiglio con atto n. 4 del 26.01.2021, in occasione della prima variazione utile;
8. DI DARE ATTO che sull'importo dovuto a titolo di TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino;
9. DI PROVVEDERE a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 107, D. L. 17 marzo 2020 n. 18, a sua volta modificato dal così come modificato dall'art. 106, DL 34/2020, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
10. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'ATA Rifiuti ed a Marche Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza.

Si richiede di dichiarare l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esce dal collegamento la Consigliera Gerboni Raffaella. I Consiglieri presenti ora sono 12.

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Dl.gs 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la relazione del Sindaco;

CON VOTI: n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Melchiorri Monica, Mandrelli Evaristo e Baldassarri Matteo del Gruppo Movimento 5stelle) espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

DELIBERA

DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

[x] Per consentire l'immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata votazione, CON VOTI: n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Melchiorri Monica, Mandrelli Evaristo e Baldassarri Matteo del Gruppo Movimento 5stelle) espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18708/2000 n. 267.

Del Che si è redatto il presente verbale così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Biagioni Rossana

IL SEGRETARIO GENERALE
Ricci Sandro